



Rep. Ord. n° 62 del 10/02/2012

Oggetto: Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Chirignago - Zelarino - Terraglio (ZTL VAM 4) - estensione e modifiche

IL DIRIGENTE

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9421
fax 041.545.9490

Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
dott. ssa Angela Scolaro

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2004 il PGTU è stato aggiornato con l'introduzione di una generale disciplina sulle limitazioni alla circolazione a tutti i veicoli a motore e l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL VAM - Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore), con l'obiettivo di:
 - limitare i transiti di determinate categorie di veicoli a una o più zone, al fine di ridurre i transiti di attraversamento con indirizzo verso percorsi alternativi esterni alle zone a traffico limitato stesse, senza pedaggio e praticabili senza aumenti di percorrenza incompatibili con le esigenze di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
 - differenziare le categorie di veicoli e di utenti cui è consentita la circolazione nelle singole zone, in relazione alle diversificate esigenze di mobilità che le caratterizzano;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 388 del 13/07/2007 è stata approvata l'unificazione della regolamentazione della circolazione nelle diverse parti del territorio comunale in materia di regolamentazione del trasporto di merci, articolandola in più zone tra cui quella di Zelarino - Chirignago - Terraglio;
- con ordinanza dirigenziale n° 154 del 14/04/2011 "Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Chirignago - Zelarino - Terraglio (ZTL VAM 4) è stata data attuazione alla deliberazione n° 388 del 13/07/2007;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 602 del 07/12/2012 "Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore VAM 4 Zelarino - chirignago - terraglio - delimitazione e regolamentazione dell'accesso e circolazione - Modifica al P.G.T.U. e alla deliberazione di Giunta Comunale n° 388 del 2007 e s.m.i." è stata approvata l'estensione della ZTL VAM 4 anche sul centro abitato di Trivignano;

Considerato che:

- a seguito delle mutate condizioni relative alle proprietà stradali, ai flussi di traffico ed al superamento di particolari principi di regolamentazione della circolazione si rende necessario rivedere alcuni itinerari di accesso nella ZTL VAM 4;
- a seguito dell'espansione di alcune aree artigiani/industriali, situate a margine del centro abitato di Trivignano, è stata riconosciuta l'opportunità di tutelare detto centro abitato, applicando le medesime regole di circolazione previste per quello di Zelarino;



- l'ordinanza dirigenziale n° 689 del 1989 istituiva su alcune vie del centro abitato di Trivignano il divieto di transito per gli autocarri con massa massima superiore a 3,5 t;
- gli interventi infrastrutturali realizzati lungo via Paccagnella la rendono idonea ad ospitare il transito di veicoli adibiti al trasporto di cose con massa massima superiore a 3,5t secondo le stesse modalità applicate su via Castellana;
- la Municipalità di Chirignago - Zelarino con nota prot. n. 488515 del 23/11/2012, ha condiviso la proposta di ampliamento della Zona Traffico Limitato per veicoli con massa massima superiore a 3,5t per il centro di Trivignano, nonché di consentire il transito dei veicoli con massa massima superiore a 3,5t a fasce orarie lungo tutta via Castellana e via Paccagnella;

Riconosciuta pertanto l'esigenza di dare attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n° 602 del 07/12/2011;

Visti

- l'ordinanza dirigenziale n°154 del 14/04/2011 "Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Chirignago - Zelarino - Terraglio (ZTL VAM 4)";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione Nuovo codice della strada" dopo "D.P.R.";
- la Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000 pubblicata in G.U. n° 301 del 28/12/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Nuovo codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1. Estendere la regolamentazione della circolazione prevista per la l'attuale ZTL VAM 4 anche al centro abitato di Trivignano, che diventa parte integrante della ZTL VAM 4.**
- 2. consentire il transito ai soli veicoli isolati, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3.5 t, per operazioni di carico/scarico, nelle fasce orarie e lungo le vie di seguito indicate:**
 - dalle ore 06.00 alle ore 07.30;
 - dalle ore 09.00 alle ore 11.30;



– dalle ore 13.00 alle ore 16.30;

| VIA |
|------------------------------------------------------------------------|
| Via Miranese |
| Via Trieste |
| Via Terraglio |
| Via Castellana |
| Via Marieschi |
| Tratto di via Scaramuzza collegante, via Marieschi con via Paccagnella |
| Via Paccagnella |

3. restano valide le condizioni e le prescrizioni indicate nell'ordinanza dirigenziale n° 154 del 14/04/2011, nonché i contenuti della stessa non in contrasto con il presente provvedimento;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Società ASM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi della Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000. A tal fine i segnali permanenti in contrasto vanno rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità-Settore Mobilità (fax 0415459490), alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma, alla Direzione Polizia Municipale e alla Municipalità in relazione alle competenze sulla viabilità, tramite inoltro di verbale riportante la data e l'ora dell'installazione della segnaletica.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Dell'avvenuta installazione e/o rimozione della segnaletica va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo codice della strada.

Mestre, 7 febbraio 2012

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori